

ALLEGATO A **CONCESSIONE STRUMENTALE E GESTIONE DI DUE IMPIANTI SPORTIVI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA DI TIRO CON L'ARCO, AI SENSI DELL'ART 164 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016**

CAPITOLATO D'ONERI

1- AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Amministrazione appaltante: Comune di Cento (FE).

Il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura in oggetto, è il **Dott. Mauro Zuntini, Dirigente Settore II - Servizi - Ufficio Sport, telefono: 051/6843376, e-mail: zuntini.m@comune.cento.fe.it.**

2 – DESTINATARI

Soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- **requisiti di idoneità professionale**
 - a) Società e associazioni sportive dilettantistiche in forma singola o in parternariato, aventi sede nel Comune di Cento o in comuni confinanti, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, oppure che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, oppure iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D. Lgs 39/2021 ovvero nella sezione speciale per le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
 - b) Aver svolto nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) almeno un'analoga attività a quella oggetto del presente avviso per Enti pubblici o Privati ovvero di aver gestito impianti sportivi analoghi a quelli del presente avviso negli ultimi tre anni. Qualora il 2020 non fosse particolarmente significativo, può essere preso in considerazione il 2019.

3- OGGETTO DELLA CONCESSIONE STRUMENTALE DEL BENE PUBBLICO

La concessione ha per oggetto la gestione di due aree idonee a promuovere la pratica sportiva all'aperto in generale ed in particolare quella del tiro con l'arco, sfruttando le ore di luce solare, allo scopo di riqualificarne lo stato conservativo, nonché di assicurare e sostenere sul territorio la divulgazione e valorizzazione della pratica e della tradizione arcieristica.

Il progetto non prevede rischi di interferenze e pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze.

Le due aree sono di seguito descritte:

Impianto sportivo A)

Impianto sito in via Lavinino a Cento (FE), identificato al catasto terreni al Fg. 54 mapp.li 26 e 31 parte, così come delimitato nell'immagine sottostante.



Area a fianco del campo da calcio "lo spallone", ex pista per radiomodellismo: area recintata di circa 2.400 mq, dotata di una ex tribuna (in precario stato di conservazione) e di un magazzino in legno prefabbricato ad uso ricovero per attrezzature di manutenzione. L'area è dotata di siepi perimetrali e di alberi ad alto e medio fusto. Il fondo si presenta in parte asfaltato, per le parti corrispondenti al sedime di una pista dedicata al radiomodellismo, in parte in erba naturale. Area priva di impianto di illuminazione.

Impianto sportivo B)



Impianto sito in via Lavinino a Cento (FE), identificato al catasto terreni al Fg. 54 mapp.li 28 parte e 29 parte, così come delimitato nell'immagine a fianco.

Area a fianco dell'argine del fiume Reno: area recintata di circa 2.200 mq, dotata di magazzino prefabbricato in legno ad uso ricovero per attrezzature. La recinzione si presenta in buono stato di conservazione, non sono presenti siepi o alberi di medio/alto fusto. Il fondo è totalmente in erba naturale. Area priva di impianto di illuminazione.

Il Comune di Cento intende affidare in concessione il servizio di gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali di cui all'art. 2 del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali del Comune di Cento", da ora in poi denominato "Regolamento" e di quelle previste nel presente capitolato, che il gestore è tenuto a perseguire.

Gli impianti non sono parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale. Gli impianti sono oggetto di concessione da parte della Regione Emilia-Romagna GBU/03/7259 (atto di concessione n. 1332 del 14/06/1996), in corso di rinnovo con istanza presentata in data 04/07/2022 PG 38082/2022.

L'affidatario degli impianti sportivi avrà l'obbligo di rispettare le clausole della concessione in essere con il demanio idrico regionale e altresì l'atto con il quale il competente ufficio regionale rinnoverà la concessione. In caso di mancato rinnovo da parte della Regione Emilia-Romagna della concessione, l'Amministrazione Comunale recederà dal contratto, con onere a carico dell'affidatario di liberare i luoghi e di ripristinarli come da atto concessorio.

Si precisa che per gestione si intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e il disallestimento, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la stessa è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto della proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione alla selezione e dovranno riguardare in particolare:

- promozione della pratica sportiva, con particolare riferimento alla disciplina di tiro con l'arco;
- fornitura di tutto il materiale necessario per la pratica del tiro con l'arco, oltre alla presenza di un tecnico qualificato, durante gli eventi e le attività di pratica;
- custodia e pulizia degli spazi;
- manutenzione del verde (taglio erba, potature piante e siepi, raccolta delle foglie e rami caduti);
- manutenzione ordinaria dell'impianto;
- attivazione di un servizio di pronto soccorso, mantenendone a disposizione degli utenti i necessari medicinali ed attrezzature.

Il gestore deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

Il Comune di Cento, affida i servizi di gestione degli impianti sportivi in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il gestore, previa effettuazione di autonomo sopralluogo in quanto aree liberamente accessibili, dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.

Nel verbale di consegna sarà specificato lo stato dell'impianto.

Al termine della gestione dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione comunale nelle stesse condizioni salvo il deterioramento d'uso.

Al termine della concessione i beni mobili acquistati dal gestore rimarranno di proprietà del medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre diversamente. I beni mobili acquistati nell'ambito degli interventi di miglioria proposti nella proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, rimarranno di proprietà comunale.

Il progetto di concessione non prevede rischi di interferenze e pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 D.gs 81/2008.

4 - FORMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Scrittura privata (l'imposta di bollo sul contratto e sui documenti ad esso collegati è a carico del concessionario, salvo le esenzioni di legge).

5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione sino al 31/12/2025.

La concessione non è soggetta a rinnovo automatico. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente procedura e qualora la gestione si sia svolta in maniera soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, l'amministrazione si riserva, su concorde ed esplicita volontà delle parti, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'attivazione della gestione anche in pendenza di formale stipula del contratto.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

Il contratto si intende risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, il contratto sarà rivisto in accordo tra le parti.

6 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

In relazione ai costi di gestione a carico del concessionario, il Comune versa al concessionario un rimborso spese fino a un importo massimo stimato annuale € 100,00 (cento), soggetto a ribasso d'asta, per complessivi € 100,00 (cento), oltre IVA di legge se e in quanto dovuta.

Per la presente concessione **non sono previsti oneri per l'attuazione della sicurezza**, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario è comunque tenuto senza diritto ad ulteriori compensi al rispetto di tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., esonerando il Comune di Cento da ogni responsabilità.

7- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

I partecipanti potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa per solo uno dei due impianti.

All'atto di presentazione della domanda i partecipanti dovranno allegare una proposta progettuale di gestione dell'impianto, con relativa offerta economica e curriculum dell'attività svolta.

I progetti verranno valutati da una commissione tecnica appositamente nominata, tenendo conto dell'offerta economica al ribasso e della qualità complessiva del progetto presentato, secondo il seguente schema:

Prezzo al ribasso: punti 15

Qualità complessiva del progetto: punti 85

PUNTEGGIO PREZZO AL RIBASSO

La Commissione Giudicatrice valuterà l'elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base di gara, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

Al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso, saranno assegnati 15 punti, ai restanti soggetti sarà attribuito il punteggio nel modo proporzionale in base alla seguente formula:

$$X = P_i \times C / P_o$$

Ove:

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

P_i = Prezzo inferiore (migliore offerta economica)

C = Coefficiente 15

P_o = **Prezzo offerto (offerta del singolo candidato)**

PUNTEGGIO QUALITA' COMPLESSIVA DEL PROGETTO

Per quanto riguarda la valutazione della qualità complessiva della proposta progettuale, ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione sotto specificato, secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile.

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio.

Criteri di valutazione qualità proposta progettuale

| | |
|---|--|
| Gestione dell'impianto: Max punti 35 | <i>La valutazione della Commissione terrà in considerazione il progetto proposto in termini di: attività di gestione dell'impianto anche in riferimento alle specifiche attività di valorizzazione della pratica sportiva; personale impiegato nella gestione delle attività; orari di apertura, programmazione di eventuali manifestazioni compatibili con le caratteristiche strutturali dell'impianto; modalità di custodia dell'impianto; modalità di informazione dell'utenza; realizzazione di eventi aperti al pubblico; ecc.</i> |
| Eventuali accordi con una o più associazioni o società sportive per l'utilizzo dell'impianto: Max. punti 10 | <i>La Commissione valuterà, complessivamente, accordi già sottoscritti per scrittura privata (anche sotto forma di accordo preliminare subordinato all'aggiudicazione), per il periodo della concessione, con altre società/associazioni. La finalità è quella di incentivare la fruizione dell'impianto da parte di più soggetti, per condividere gli spazi pubblici, compatibilmente con il palinsesto dell'impianto.</i> |
| Realizzazione di eventuali progetti a favore di anziani, giovani, soggetti segnalati dai servizi sociali, soggetti diversamente abili: Max punti 8 | <i>La Commissione valuterà specifiche attività o tariffe agevolati per categoria di utenza fragili.</i> |
| Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati: Max punti 6 | <i>La valutazione della Commissione terrà conto della qualità e dell'esperienza del personale utilizzato in relazione al programma delle attività di cui ai suddetti punti.</i> |
| Piano dettagliato degli interventi di manutenzione ordinari: Max punti 10 | <i>La valutazione della Commissione terrà conto della qualità della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria.</i> |
| Piano di innovazione e miglioramento delle modalità di gestione da offrire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione: Max punti 10 | <i>La valutazione della Commissione terrà conto della qualità delle proposte di innovazione e miglioramento nella gestione dell'impianto sportivo.</i> |

Otterrà l'aggiudicazione della concessione il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla sommatoria: prezzo + qualità complessiva del progetto.

La proposta progettuale dovrà contenere sufficienti elementi per consentire alla Commissione tecnica di attribuire un punteggio a ciascun criterio di qualità della proposta progettuale. La Commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) a ciascun criterio privo di elementi valutativi.

In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio il soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità della proposta progettuale.

E' facoltà del Comune non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, dandone comunicazione motivata ai soggetti partecipanti, o aggiudicarla

anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti idonea e congrua per il Comune di Cento.

8- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/GESTORE

Il concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente capitolato, del Regolamento, nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella proposta progettuale presentata.

Nell'impianto sportivo in oggetto dovrà essere garantito lo svolgimento, in via primaria, di attività di tiro con l'arco.

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.

Sono a carico del gestore tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia.

Il gestore è tenuto, in particolare:

- c) alle manutenzioni ordinarie;
- d) alle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive, anche in caso di utilizzo da parte di terzi;
- e) ad adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente;
- f) a conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune;
- g) ad effettuare le operazioni di gestione delle aree verdi e della fornitura di prodotti per la cura del verde, nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";
- h) a rispettare nell'attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi";
- i) al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
- j) all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;
- k) ad impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione gli istruttori e gli allenatori indicati nella proposta progettuale presentata in sede di gara e, in caso di sostituzione, personale con qualifica ed esperienza analoga e comunque, ai sensi della L.R. 31.05.2017, n. 8, i corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina;
- l) ad adempiere a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il gestore risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il gestore e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- m) a dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- n) a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte a effettuare interventi e al personale del Comune addetto al controllo;
- o) ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- p) ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività e per lo svolgimento di eventuali attività aperte al pubblico;
- q) a provvedere alla tenuta del registro dei soci aggiornato;

- r) a comunicare tempestivamente, tramite PEC, l'avvenuta nomina/elezione/cambiamenti intervenuti fra i soggetti che ricoprono cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato, etc.), indicando eventuali nuove nomine/ sostituzioni;
- s) a comunicare tempestivamente, tramite PEC, l'avvenuta variazione della denominazione, della ragione sociale e natura giuridica, indicandone il motivo.
- t) a dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto sportivo.

Inoltre il gestore ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge 116/21 nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.

9 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

E' a carico del gestore ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose di qualsiasi natura materiali o immateriali, diretti o indiretti che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il gestore ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

Il gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente affidamento e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale; copia di tali pagamenti dovrà essere inviata, tramite PEC, al Comune entro il 30 settembre di ciascuna annualità di riferimento;

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli impianti e eventuali attrezzature e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

10 - PROGRAMMA E RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE SULL'IMPIANTO

Il gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Cento entro il 31 maggio di ogni anno, il palinsesto dell'impianto, contenente la programmazione settimanale, per l'intero anno sportivo in corso, di utilizzo degli spazi all'interno dell'impianto.

Il gestore ha altresì l'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) I dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto nonché copia del bilancio economico e del conto economico consuntivo e preventivo riferiti alla gestione dell'impianto.
- b) Relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione sportiva precedente nell'impianto che dovrà necessariamente contenere:
 - o attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte del gestore;
 - o numero degli atleti tesserati dal soggetto gestore con specifica indicazione anche del numero dei tesserati alla relativa federazione di affiliazione che hanno svolto corsi e attività nell'impianto;
 - o attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte di ogni altra associazione sportiva fruitrice;
 - o riepilogo delle iniziative varie, campionati e manifestazioni svolte;
 - o Relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa (dal 1 luglio anno precedente al 30 giugno anno corrente), con il dettaglio dei relativi importi;
- c) Quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.
- d) Altra documentazione da trasmettere a mezzo PEC su richiesta del Servizio Sport (Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni etc.).

Il gestore deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con le modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

11 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Gestore si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal gestore, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

12 – CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

Il Comune, in caso di grave inadempimento del gestore agli obblighi del presente capitolato, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione da far pervenire con un preavviso non inferiore a 15 giorni, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa delle attività senza giustificato motivo;
- c) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- d) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- e) gravi inadempimenti degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'affidamento;
- f) qualora il gestore venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- g) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 del Codice Civile e del Regolamento Comunale.

Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del gestore.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nel caso in cui sia il Gestore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il medesimo dovrà far pervenire formale comunicazione al Comune di Cento con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

13 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione. A tal fine il Comune, in particolare:

- a) potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;

b) potrà eseguire indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti del Comune addetti al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Il gestore ha, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà un verbale delle operazioni compiute e delle verifiche effettuate. Il Comune, sulla base del suddetto verbale, si riserva di impartire al gestore disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, a pena di risoluzione del contratto, come della lettera f) del punto 9 del presente capitolato.

14 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, l'impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Comune.

Nelle more dell'individuazione di un gestore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il gestore è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il gestore ha l'obbligo di facilitare il subentro del Comune o del nuovo concessionario.